

CCCXXIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1965

Presidenza del Vicepresidente GARDU

I N D I C E

Disegno di legge: «Premi a favore dei bieticoltori sardi». (122) (Continuazione della discussione):

DEL RIO, Assessore all'agricoltura e foreste . . . 7262

PRESIDENTE . . . 7262

Disegno di legge: «Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale». (138) (Discussione e approvazione):

CONGIU . . . 7262

PERALDA . . . 7263

CHESSA . . . 7263

ZUCCA . . . 7264

MURGIA, relatore . . . 7264

COSTA, Assessore alle finanze . . . 7266-7274

PERALDA . . . 7270-7274

(Votazione segreta) . . . 7275

(Risultato della votazione) . . . 7275

Interrogazioni (Annunzio) . . . 7261

*La seduta è aperta alle ore 10 e 45.**ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ASARA, Segretario:

«Interrogazione Torrente-Urraci sulla gravissima situazione in cui versano i lavoratori e la popolazione di Fordongianus». (1413)

«Interrogazione Raggio sulla esecuzione di opere pubbliche e sul finanziamento per la costruzione dell'edificio scolastico nel Comune di Soleminis». (1414)

«Interrogazione Raggio sul preannuncio di licenziamento di 150 lavoratori della impresa Bosazza, impiegati per la costruzione dello Stadio comunale di Cagliari». (1415)

«Interrogazione Contu Felice sulla sistemazione della strada statale nel tratto S. Nicolò Gerrei-Ballao». (1416)

«Interrogazione Contu Felice sulla grave situazione esistente tra i lavoratori del Comune di San Gavino Monreale». (1417)

«Interrogazione Contu Felice sul malcontento dei braccianti, coltivatori diretti, affittuari ed allevatori del Comune di Assemini». (1418)

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Premi a favore dei bieticoltori sardi». (122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Premi a favore dei bieticoltori sardi».

E' stato approvato ieri il passaggio alla discussione degli articoli.

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Per consentire il coordinamento dei vari emendamenti presentati sia dai Gruppi della maggioranza e sia dai Gruppi di opposizione, vorrei pregarla di esaminare la possibilità di rinviare di mezz'ora l'inizio della discussione.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha difficoltà a sospendere la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 52, viene ripresa alle ore 11 e 27).

PRESIDENTE. Informo il Consiglio che è ancora in corso il coordinamento degli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge numero 122. In attesa della conclusione di questo lavoro possiamo passare alla trattazione di un altro argomento all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale». (138)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale». Relatore l'onorevole Murgia.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista non deve soffermarsi particolarmente e approfonditamente sul disegno di legge che ci occupa perché le obiezioni che in linea di principio e anche su disposizioni particolari furono da noi avanzate in Commissione hanno trovato il consenso generale dei colleghi ed hanno consentito di emendare il testo del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale. Essendo state accolte le nostre proposte, non abbiamo difficoltà alcuna a dichiarare il nostro consenso.

Devo invece affrontare anche qui, brevemente, una questione sulla quale mi pare necessario che la Giunta regionale e, in particolare, il suo Presidente possano dare elementi di conoscenza un po' più precisi. Dire «elementi di conoscenza» può essere addirittura ipocrita, perché non tanto si tratta di soddisfare una esigenza informativa quanto di esprimere quella volontà politica che non si comprende per quali ragioni e per quali difficoltà la Giunta regionale non è riuscita ancora ad esprimere. Intendo riferirmi alla incredibile situazione che esiste nella Regione sarda. Sono già trascorsi 16 anni di autonomia e, contemporaneamente alla crescita della autonomia, è anche cresciuto il nucleo di personale che dedica la sua attività e dà la sua collaborazione nell'Amministrazione regionale: i dipendenti della Regione sarda sono quasi mille. Siamo riusciti solo tre anni fa circa — con grande ritardo — ad ottenere un organico per l'inquadramento definitivo del personale e la regolamentazione della posizione giuridica del rapporto di pubblico impiego. Non siamo ancora riusciti ad avere il disegno di legge sul trattamento economico.

Senza approfondire l'argomento, che è già stato e a lungo oggetto di discussioni quando ci trovammo di fronte al disegno di legge relativo all'organico noi riteniamo che per quanto concerne il trattamento economico e la mancata presentazione del relativo provvedimento di legge, la Giunta regionale debba dare le necessarie spiegazioni al Consiglio. Io ritengo che l'Amministrazione regionale abbia difficoltà soprattutto di natura politica a predisporre un disegno di legge che stabilisca il trattamento economico del personale, perché si tratta di stabilire se il personale della Regione sarda debba avere un trattamento conforme all'invecchiato e criticato trattamento economico del personale dello Stato o addirittura degli altri enti locali, o se invece si debba innovare profondamente nella materia, ponendo, anche in questo campo e in virtù delle competenze derivanti dallo Statuto speciale, l'Amministrazione regionale sarda in condizioni di fornire una esperienza

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

innovativa (e dunque migliorativa) che possa valere come esempio perfino per la già tante volte preannunciata e non ancora ottenuta riforma dei contratti di pubblico impiego del personale degli enti pubblici e in particolare dello Stato.

Su questo tema, ripeto, il nostro Gruppo, che non ha difficoltà a dare il suo consenso al disegno di legge in esame, ritiene che la Giunta regionale, soprattutto tenendo conto dei ripetuti ordini del giorno con cui essa in assemblea si è impegnata, debba fornire le motivazioni, le giustificazioni o le ragioni della mancata presentazione del disegno di legge sul trattamento economico del personale. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Peralda. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). Anche il Gruppo socialista non ha difficoltà a dare il suo consenso alla approvazione del disegno di legge in esame, rammaricandosi però che la Giunta abbia impiegato ben due anni a dare attuazione ad un impegno che essa aveva assunto il 19 giugno 1963 in occasione della discussione del disegno di legge sullo stato giuridico e sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale. Il lungo tempo trascorso rivela una carenza di volontà della Giunta regionale di provvedere in modo organico e definitivo a regolarizzare i rapporti coi propri dipendenti. Questa carenza di volontà peraltro, a mio avviso, affiora anche nel disegno di legge in esame, quando si formula sotto la specie di un premio di operosità annuale l'aggiunta retributiva delle lire 30 mila o 20 mila mensili a seconda della categoria salariale a cui il dipendente è assegnato.

E' tempo a mio avviso che l'esecutivo e il Consiglio regionale decidano di dare a tutto il personale dipendente la garanzia del diritto ad una retribuzione regolamentata da norme precise di legge e rese indipendenti dall'arbitrio o comunque dalla volontà di attribuire o meno una qualifica.

Io mi auguro che nel corso dell'esame degli articoli, attraverso emendamenti, sia eliminato dal disegno di legge il concetto di premio di operosità. Noi dobbiamo deciderci, una volta per sempre, se attribuire ai dipendenti della Amministrazione regionale gli emolumenti che sono attribuiti per legge ai dipendenti dello Stato o se invece attribuire loro un trattamento più degno e più consono alle funzioni esercitate. Se, come io mi auguro, scegliamo questa seconda via, è bene che tutte le retribuzioni siano statuite indipendentemente dalle qualifiche che ai dipendenti possono essere attribuite. Le qualifiche varranno esclusivamente ai fini della carriera, potranno valere a tutti gli altri effetti che sono statuiti dalle norme che regolano i dipendenti dello Stato, ma non potranno essere a nostro avviso mai prese a metro per l'attribuzione di un *quid* sottoforma di premio, sia pure chiamato, di operosità.

Con queste critiche, che sono di natura politica, ma anche sostanziali, noi confermiamo di essere favorevoli alla approvazione del disegno di legge, correggendo la residua struttura alla quale ho accennato e accelerando la disciplina giuridica del trattamento economico che deve servire a completare finalmente la libertà e la indipendenza di tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo è favorevole, in linea di massima, all'approvazione del disegno di legge numero 138, pur lamentando il ritardo con cui si discusse nel '63 lo stato giuridico generale del personale e il ritardo con cui si discute oggi il disegno di legge per l'inquadramento del personale addetto alle pulizie. I salariati in genere godono di un trattamento di inferiorità nelle amministrazioni pubbliche: e questo è un male. Anche l'Amministrazione regionale si è uniformata al malvezzo in uso presso enti pubblici e nel-

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

l'Amministrazione dello Stato che solo di recente ha provveduto ad inquadrare il personale salariato con una legge molto opportuna. Meglio tardi che mai, dice il proverbio: anche noi Regione Autonoma della Sardegna, ci uniformiamo, forse sotto la spinta della legge statale.

Rilevato questo ritardo, che anche altri settori politici hanno messo in evidenza, e poiché siamo tutti particolarmente sensibili alle giuste esigenze del personale, mi permetto di sollecitare la Giunta perché porti quanto prima in aula il disegno di legge sul trattamento economico di tutto il personale dipendente dalla Regione. Noi stamattina abbiamo dovuto discutere in prima Commissione il disegno di legge numero 170 che riguarda il trattamento di quiescenza dei dipendenti della Regione. Ora si è affacciata da parte di qualcuno, e anche giustamente, qualche perplessità che sorgeva in tanto in quanto non è stato ancora esaminato il trattamento economico del personale dipendente dalla Regione. Sì, esiste *de facto* un trattamento economico. Tuttavia io ricordo che quando noi esaminammo lo stato giuridico del personale della Regione accantonammo l'esame del trattamento economico. Io solleciterei la Giunta a portare in aula quanto prima il disegno di legge sul trattamento economico di tutto il personale, compreso quello salariato.

Vi è poi un altro aspetto che mi interessa sottolineare, sempre nella cornice dell'orientamento favorevole, in linea di massima, al disegno di legge. In ossequio al principio che dovrebbe garantire la rappresentanza del personale salariato addetto alla pulizia, non mi pare male che un rappresentante sieda anche in seno alla Commissione di disciplina.

Invece trovo una certa contraddizione tra quanto si stabilisce all'articolo 6 e quanto è detto nella relazione. All'articolo 6 si dice: «funge da commissione di disciplina per il personale addetto alla pulizia la commissione di disciplina di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1963 n. 10»; nella relazione si dice che il personale eleggerà un proprio rappresentante tutte le volte che si dovrà de-

cidere su argomenti che lo riguardano. Perciò, noto una certa quale contraddizione e ritengo che, con un emendamento presentato, l'assemblea possa integrare questa Commissione di disciplina con un rappresentante, per esempio, nominato sì dal Presidente, come normalmente avviene, però su designazione della stessa categoria dei dipendenti.

Per il resto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si può onestamente riconoscere che il disegno di legge giunge opportuno, sia pure in ritardo. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dirò brevissime cose per comunicare al Consiglio il nostro assenso in linea generale al presente disegno di legge, anche se ci riserviamo di presentare, eventualmente, qualche emendamento durante la discussione sugli articoli. Dobbiamo, ancora una volta, far presente la nostra situazione di imbarazzo per il modo e per i tempi con cui la Giunta porta avanti la stabilizzazione della organizzazione burocratica della Regione, in cui, grosso modo, rientra anche questo servizio della pulizia dei locali. Ancora attendiamo, malgrado i precisi impegni della Giunta, di poter discutere il trattamento economico definitivo della burocrazia regionale. Son passati tanti anni e ancora la Regione non ha definito in modo completo ed esauriente la situazione della propria burocrazia.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, ho già detto che noi siamo in linea di massima favorevoli. Però affermiamo che la Giunta regionale deve predisporre il tutto in modo che se non in questa legislatura nei primi mesi della prossima possa essere discusso dal Consiglio il trattamento economico di tutto il personale della Regione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Murgia.

MURGIA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima Commissione ha approvato alla unanimità il presente disegno di legge, che si propone di immettere nei ruoli organici il personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale, recependo al riguardo le norme statali. La Giunta regionale è stata mossa alla presentazione di questo disegno di legge dall'accoglimento favorevole di un ordine del giorno del Consiglio. Pareva non rispondente a un criterio di equanimità il fatto che questo personale, che da oltre 15 anni presta servizio con carattere di continuità presso l'Amministrazione regionale e con un orario in certo qual modo gravoso, (inizio del lavoro alle 5 del mattino, con grande sacrificio del riposo notturno) avesse un trattamento difforme da quello che hanno gli altri salariati della Regione stessa. Questa è stata la ragione che ha mosso il Consiglio ad approvare l'ordine del giorno al quale ho accennato e questa è stata la ragione che ha spinto la Giunta a presentare il disegno di legge.

Ricordo che la legge analoga dello Stato, la numero 90, per i salariati prevede 4 categorie riferite alle mansioni affidate al personale. C'è anche una quinta categoria, che è quella degli apprendisti, cioè di soggetti che hanno un'età inferiore ai 18 anni e che devono superare un periodo di prova; dopo di che sono ammessi alla quarta categoria. Il personale della Regione attualmente è inquadrato nella quinta categoria agli effetti del trattamento economico, pur avendo un'età superiore ai 18 anni ed esplicando un servizio regolare. La classificazione nella quinta categoria è dovuta al fatto che questo personale era stato assunto con una convenzione particolare ed aveva un rapporto di impiego formalmente caratterizzato dalla provvisorietà. Adesso però questo personale della Amministrazione regionale passa direttamente nella quarta categoria; passano invece nella terza categoria gli addetti alla sorveglianza e che hanno

un trattamento economico con coefficiente, se non erro, 251 (per la quarta categoria il coefficiente 248, equiparato a quello dello Stato).

La Commissione, nell'esaminare il presente disegno di legge, naturalmente ha anche presentato degli emendamenti che voglio brevemente illustrare. All'art. 3, in considerazione delle necessità crescenti del futuro e della opportunità di evitare un'altra legge che modifichi la tabella organica, il numero delle unità è stato portato dalle 50 attuali a 65, da assumere — è ovvio — non immediatamente, ma in futuro, quando se ne presenterà il bisogno. Degli articoli 5 e 6 è sembrata superflua alla Commissione l'istituzione di un consiglio di amministrazione e una commissione di disciplina diversi da quelli esistenti per tutto il personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge numero 10, posto che questi organi potrebbero bene assolvere anche ai compiti sia amministrativi che di disciplina del personale della presente legge. Naturalmente allo scopo di assicurare nella Commissione di disciplina la presenza della voce di questo personale nel disegno si prevede un'apposita rappresentanza di questo stesso personale.

All'art. 8, per quanto riguarda la procedura di disciplina, si è proposto di fare ugualmente riferimento a quanto disposto dalla legge regionale n. 10; cioè si mantiene un'unica Commissione di disciplina. Se non erro c'è stato un collega, mi pare Chessa, che in aula ha chiesto una vera e propria integrazione della Commissione di disciplina. Io penso che questa, con un emendamento, possa essere accolta dal Consiglio.

Circa il premio di operosità, ricordo che esso è stabilito in 30.000 lire mensili per i dipendenti della terza categoria; ed è stabilito nella misura del 20 per cento della retribuzione per quelli della quarta categoria. La ragione di questo premio di operosità è da individuare nel fatto che questo personale, pur prestando un servizio ridotto rispetto al servizio degli altri operai dello Stato, deve incominciare il proprio lavoro alle 5 del matti-

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

no, levandosi di fatto alle 4, con grande sacrificio del riposo notturno; ritengo che questo sacrificio possa essere compensato da questo premio di operosità, il quale non è inteso a creare trattamenti di favore. Ora spetta al Consiglio valutare questo intendimento e la opportunità di un'eventuale modifica.

All'art. 13, la Commissione, volendo assicurare al personale di cui trattasi almeno l'attuale trattamento economico, ha inserito le parole: «salvo le condizioni di maggior favore», proprio per garantire che quando verrà stabilito il trattamento economico di tutto il personale della Amministrazione regionale la retribuzione del personale di pulizia non abbia a subire una eventuale decurtazione. Questo è il senso della frase «salvo le condizioni di maggior favore». Parimenti, per garantire a tutto il personale il godimento della pensione, si è ritenuto (all'art. 14) di dover diminuire da 10 a 5 anni l'anzianità di servizio necessaria per ottenere di essere tratti in servizio oltre il cinquantacinquesimo anno di età. Conseguentemente l'età massima è stata elevata da 60 a 65 anni senza violare alcun principio giuridico che possa esporre la legge al pericolo del rinvio.

Ed infine, all'articolo 16, si è proposto di eliminare l'inciso: «per qualsiasi motivo» e di sostituirlo con la frase: «non essendo in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 13», precisando meglio i casi in cui il personale non possa essere inquadrato ed abbia diritto ad un'indennità di licenziamento.

Questi sono gli emendamenti presentati dalla Commissione. Io non avrei altro da aggiungere e da raccomandare, anche perchè da tutti i Gruppi è stato manifestato l'accoglimento favorevole del presente progetto di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fin dal

suo sorgere l'Amministrazione regionale provvede ad assicurare la pulizia dei locali adibiti ad ufficio mediante l'assunzione di personale femminile con particolare contratto di lavoro che prevede un trattamento economico forfettario. Attraverso successive modificazioni dell'originale contratto, si giunse a quello attuale che, mentre recepisce il trattamento economico dei salariati dello Stato, resta pur sempre un contratto di diritto privato che lascia quindi ancora indefinita la posizione giuridica del personale addetto alla pulizia. L'Amministrazione regionale esaminò a suo tempo la convenienza o meno di affidare il servizio in appalto a ditte specializzate. Poichè però le vigenti norme in materia di appalto di servizi da parte di enti pubblici impongono all'appaltatore di corrispondere al personale lo stesso trattamento che godrebbe se venisse assunto alle dirette dipendenze dell'ente, la concessione del servizio di pulizia in appalto, oltre al danno che avrebbe subito il personale in servizio per la difficoltà di imporre l'assorbimento al concessionario, avrebbe comportato un aggravio di spesa per l'Amministrazione.

Per la concomitanza delle ragioni sociali e delle ragioni economiche, la Giunta decise di continuare nella conduzione diretta ed assunse perciò l'impegno dinanzi a questo onorevole Consiglio, il 19 giugno 1963, in occasione della discussione della legge sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di provvedere alla sistemazione giuridica del personale di pulizia; impegno che la Giunta ha assolto con la presentazione del disegno di legge ora in discussione. Il disegno di legge prevede l'estensione, al personale addetto alla pulizia degli uffici, dello stesso ordinamento giuridico disposto per il personale salariato dello Stato. Con le norme transitorie si è previsto, analogamente a quanto disposto nei confronti degli altri dipendenti regionali: l'inquadramento del personale attualmente in servizio; il riconoscimento del servizio prestato ai fini del trattamento di quiescenza e degli aumenti periodici; il man-

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

tenimento in servizio sino al conseguimento del diritto alla pensione, ma non oltre i 60 anni (la Commissione ha portato il termine a 65 anni).

La Commissione consiliare ha introdotto al testo presentato dalla Giunta alcune modifiche in merito alle quali debbono farsi le seguenti osservazioni. La disciplina del personale di cui trattasi venne enucleata, in sede consiliare, dallo stato giuridico dei dipendenti regionali, per non sottoporre gli appartenenti a tale categoria agli organi previsti per il normale personale ed anche per non attribuire agli stessi il trattamento economico goduto dagli altri. La Commissione consiliare, nell'attribuire al normale consiglio di amministrazione competenza per il personale di pulizia e di rinviare alle emanande norme sul trattamento economico del restante personale anche il trattamento economico dei dipendenti di cui trattasi, sembra aver voluto superare le pregiudiziali poste a suo tempo in ordine all'argomento. L'amministrazione aveva previsto un consiglio di amministrazione composto da sole tre unità più un rappresentante della categoria, così come previsto per gli operai dello Stato dal testo unico sui salariati, mentre per le procedure disciplinari aveva fatto richiamo all'articolo 28 dello stesso testo unico. La Commissione consiliare ha invece sottoposto ai normali organi previsti dallo stato giuridico dei dipendenti regionali anche il personale di pulizia.

In proposito deve osservarsi che il consiglio di amministrazione è composto da ben 18 membri che rivestono le più elevate qualifiche dell'amministrazione e che appare esagerato attribuire ad esso le competenze relative agli appartenenti alla categoria in argomento. Analoghe osservazioni valgono per quanto riguarda la Commissione di disciplina, la quale per altro è tenuta ad osservare procedure particolarmente complesse e che non consentono quindi una tempestiva adozione di eventuali sanzioni.

L'elevazione del contingente a 65 unità sembra eccessiva rispetto alle effettive esigenze dei servizi. La Giunta concorda sulla ne-

cessità di aumentare la dotazione organica, ma ritiene sufficiente elevarla a 60 unità ed in tal senso presenta un emendamento. Per il resto, per le modifiche cioè apportate agli articoli 13, 14 e 16, la Giunta non ha nulla da osservare.

Infine, deve farsi presente che essendo stato il disegno di legge in discussione presentato nello scorso anno, occorre modificare gli articoli relativi alla copertura dell'onere finanziario, in quanto le spese dovranno far carico al bilancio del 1965, di recente approvato, secondo le norme nuove della legge Curti. Anche per queste modifiche la Giunta presenta un emendamento agli articoli 18 e 19 del disegno di legge.

Tutti gli oratori che sono intervenuti a rappresentare i singoli Gruppi si sono espressi favorevolmente, quindi noi ci auguriamo che questo disegno di legge, che sistema definitivamente questa categoria che ha diritto a vivere meglio, venga approvato alla unanimità. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

(Assunzione)

Il personale per la pulizia degli uffici e degli stabili della Regione sarda è assunto stabilmente in base alle disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

ASARA, Segretario:

Art. 2
(Classificazione)

Il personale di cui all'articolo precedente è classificato come segue:

- operaio di 3ª categoria, se addetto alla vigilanza sui lavori;
- operaio di 4ª categoria, se addetto a lavori generici di pulizia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3
(Dotazione organica)

La dotazione organica degli operai permanenti addetti alla pulizia dei locali è fissata in 65 unità di cui 2 incaricate della vigilanza sui lavori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Costa-Del Rio. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«La dotazione organica degli operai permanenti addetti alla pulizia dei locali è fissata in 60 unità di cui due incaricate della vigilanza sui lavori».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore alle finanze per illustrare l'emendamento.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Credo di averlo già illustrato nell'intervento precedente. In effetti noi avevamo proposto

50 unità, la commissione le ha portate a 65: noi riteniamo che siano sufficienti 60. Quella che proponiamo è una via di mezzo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale all'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4
(Provvedimenti per la nomina
e cessazione dal servizio)

La nomina degli operai di cui alla presente legge avviene ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Detti operai sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5
(Consiglio di amministrazione)

Funge per il personale di amministrazione per il personale addetto ai servizi di pulizia il Consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione regionale di cui

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

all'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, integrato da un rappresentante del personale addetto ai servizi di pulizia nominato per un biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla categoria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

(Commissione di disciplina)

Funge da Commissione di disciplina per il personale addetto ai servizi di pulizia la Commissione di disciplina di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

PRESIDENTE. A questo articolo 6 è stato presentato un emendamento, forse non ancora distribuito, a firma Chessa-Sanna Randaccio-Lonzu. Esso è così formulato: «Alla fine dell'articolo 6 aggiungere le parole "integrata da un rappresentante nominato dal Presidente su designazione della categoria"». L'emendamento è stato già illustrato nell'intervento del collega Chessa ed è stato accettato a nome della Commissione dal relatore onorevole Murgia.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore alle finanze.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dalla commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Sanna Randaccio - Chessa - Lonzu. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, Segretario:

Art. 7

(Note di qualifica)

Le note di qualifica degli operai di cui alla presente legge sono compilate dal Direttore di sezione preposto al servizio.

Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore dei servizi dell'Assessorato alle finanze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

(Sanzioni disciplinari)

Al personale addetto ai servizi di pulizia si applica, per quanto attiene alle sanzioni disciplinari, la procedura prevista per gli operai nella legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, Segretario:

Art. 9

(Trattamento economico,
previdenziale e assistenziale)

Al personale di cui alla presente legge competono la paga e gli altri assegni dovuti agli operai dello Stato di pari coefficiente.

Il medesimo ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle disposizioni legislative vigenti ed in suo favore sono estese le norme dell'articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Il predetto personale, che l'anno precedente abbia ottenuto un giudizio complessivo non inferiore al «distinto», beneficerà di un premio annuale di operosità e rendimento di lire trentamila, da corrispondersi entro il 30 giugno di ciascun anno.

Agli operai di 3ª categoria è concessa una indennità mensile di sorveglianza di L. 20 mila, ed a quelli di 4ª categoria il soprassoldo previsto dall'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nella misura del 20 per cento della retribuzione. Tali indennità e soprassoldi hanno carattere di continuità.

Le norme di cui ai precedenti commi sono valide fino a quando verrà stabilito con successiva legge regionale il trattamento economico degli impiegati e dei salariati della Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo 9 è stato presentato un emendamento a firma Peralda-Congiu-Cambosu, soppressivo parziale. Esso è così formulato: «I commi terzo e quinto dell'articolo 9 sono soppressi».

Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Peralda.

PERALDA (P.S.I.). E' sufficiente una breve illustrazione, in quanto ne ho già parlato in sede di discussione generale. Io mi auguro che tutto il Consiglio regionale sia favorevole a questo emendamento tendente alla soppressione del terzo e del quinto comma dell'articolo 9. E' una proposta coerente con la richie-

sta di fare una volta per sempre giustizia sommaria dei cosiddetti premi di operosità, o premi di incoraggiamento.

Noi vorremmo che la formulazione dell'articolo 9 si limitasse a normalizzare, per la dignità che è dovuta al personale dipendente, il trattamento economico, indipendentemente dalle qualifiche che a fine anno possono essere date al personale stesso. Per questo siamo favorevoli al mantenimento del quarto comma, che prevede l'indennità mensile e il soprassoldo mensile assegnati come indennità e come soprassoldo a tutti i dipendenti salariati, indipendentemente dalle qualifiche che saranno riconosciute a fine d'anno, ma siamo assolutamente contrari all'approvazione del terzo comma, che perpetua un malcostume (consentitemi di dirlo, onorevoli colleghi). Le qualifiche devono avere la loro importanza determinante ai fini della valutazione della personalità del dipendente, agli effetti della sua carriera, per le punizioni che potranno essere più o meno severe a seconda dei precedenti del dipendente, ma non possono essere mai messe come metro per la commisurazione del salario.

Io invito caldamente tutti i colleghi di tutte le parti politiche e anche la Giunta a voler accogliere questo nostro emendamento che chiede semplicemente la soppressione del terzo e del quinto comma.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore alle finanze.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. La Giunta può accettare la soppressione del terzo comma, ma ritiene di non poter accettare quella del quinto comma.

PERALDA (P.S.I.). Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato chiedeva la soppressione del terzo e del quinto comma. La Giunta accetta di sopprimere il terzo comma, e noi rinunciamo alla soppressione del quinto comma.

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

PRESIDENTE. Allora votiamo per commi. Metto in votazione i commi 1 e 2. Chi approva il primo e il secondo comma dell'articolo 9 alzi la mano.

(Sono approvati).

Chi approva la soppressione del terzo comma alzi la mano.

(E' approvata).

Chi approva la restante parte dell'articolo 9 alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, Segretario:

Art. 10

(Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità o infortuni sul lavoro, dipendente o non da causa di servizio).

Il trattamento economico del personale addetto al servizio di pulizia durante i periodi di assenza dal lavoro per infermità o per infortuni sul lavoro è disciplinato dagli articoli 29, 30 e 31 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Gli emolumenti indicati a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza sono a carico dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, Segretario:

Art. 11

(Agevolazioni in materia di trasporti di persone e di cose).

Al personale disciplinato dalle presenti norme sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 1963 n. 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, Segretario:

Art. 12

(Orario di lavoro).

In relazione alle particolari esigenze del servizio, l'orario di lavoro è suddiviso in prestazioni antimeridiane e pomeridiane.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, Segretario:

Art. 13

(Nomina del personale già in servizio).

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i particolari contratti di lavoro che hanno disciplinato il rapporto del personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici dell'Amministrazione regionale, salvo le condizioni di maggior favore.

Il personale in servizio, a tale data, su proposta motivata dell'Assessore alle finanze, viene inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione del personale operaio dello Stato, prescindendo

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

dendo dai limiti di età e dal grado di istruzione.

Tuttavia il personale predetto, in possesso del titolo di studio prescritto, viene inquadrato nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo, allegato alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, con la qualifica iniziale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Dettori-Murgia. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Il terzo comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia, il personale predetto, in possesso del titolo di studio prescritto, oppure che eserciti di fatto mansioni di custodia, viene inquadrato rispettivamente nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo o in quella del personale ausiliario di detto ruolo, allegato alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, con la qualifica iniziale"».

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Murgia.

MURGIA (D.C.), relatore. Mi pare che l'emendamento si illustri da sé. Contiene soltanto una leggera aggiunta riguardante il personale che di fatto esplica mansioni di custodia.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore alle finanze.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione i primi due commi dell'articolo 13. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'emendamento Dettori-Murgia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, Segretario:

Art. 14

(Collocamento a riposo degli operai già in servizio).

Gli operai inquadrati ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, che al compimento del 55° anno di età abbiano prestato almeno cinque anni di servizio regionale utili ai fini della pensione e non abbiano ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione, potranno essere trattenuti in servizio sino al conseguimento del diritto alla pensione medesima e comunque non oltre il 65° anno di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

(Riconoscimento del servizio prestato).

Nei confronti di tutto il personale inquadrato ai sensi della presente legge, i periodi di servizio regionale prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Per il personale inquadrato in qualità di operaio, i predetti periodi di servizio sono utili anche ai fini degli aumenti periodici della paga.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ASARA, Segretario:

Art. 16

(Indennità di licenziamento per il personale che non viene inquadrato).

Il personale in servizio che non essendo in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma del precedente articolo 13 non possa essere inquadrato ai sensi della presente legge ha diritto ad una indennità di licenziamento pari a 10 giorni della paga in godimento per ogni anno di servizio.

La predetta indennità è cumulabile con la indennità di cui all'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ASARA, Segretario:

Art. 17

(Applicabilità).

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ASARA, Segretario:

Art. 18

(Copertura dell'onere).

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 10 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Costa-Del Rio, che praticamente — mi pare — assorbe anche l'articolo 19. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Art. 18 — All'onere complessivo di lire 58.000.000 (di cui lire 10.000.000 per stipendi ed altri assegni fissi, lire 45.300.000 per paghe ed altri assegni fissi, lire 400.000 per compensi per lavoro straordinario agli impiegati, lire 400.000 per compensi per lavoro straordinario ai salariati, lire 200.000 per compensi speciali, lire 1.600.000 per premi di operosità e rendimento, e lire 100.000 per agevolazioni in materia di trasporti) derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte: a) per lire 8.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. 11143 dello stato di previsione della spesa; b) per lire 45.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del cap. 11145 dello stesso stato di previsione; c) per lire 5 milioni mediante la riduzione dello stanziamento del cap. 11147 dello stato di previsione medesimo. La predetta somma complessiva di lire 58.000.000 sarà, nel suddetto stato di previsione della spesa, iscritta: per i rispettivi importi di lire 10.000.000, di lire 45.300.000, di lire 400.000; di altre lire 400.000, di lire 200.000 e di lire 100.000, ai capitoli, nell'ordine, nn. 11112, 11113, 11116, 11117, 11118, 11133; per il rimanente importo di lire 1 milione e 600.000 ad un apposito capitolo deno-

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

minato «Premi annuali di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici e degli stabili della Regione». Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo Assessore alle finanze per illustrare l'emendamento.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Sarebbe superfluo illustrarlo perché ne ho già parlato nel mio intervento conclusivo della discussione generale. L'emendamento all'art. 18 e quello soppressivo dell'art. 19 sono originati dal fatto che il disegno di legge era stato presentato l'anno scorso e deve ora essere messo in fase con il bilancio del 1965. Siccome nel '65 il bilancio è sostanzialmente diverso, in base alla legge Curti, questo emendamento è indispensabile e varia soltanto nella forma perché la sostanza è quella del vecchio testo. Io prego il Consiglio di accettare l'emendamento integralmente: è necessario, altrimenti la legge può essere rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. Bisognerebbe però modificare l'emendamento in conseguenza degli altri emendamenti già approvati.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. E' chiaro che l'emendamento dovrà essere modificato in quel senso. L'emendamento infatti era stato predisposto prima che venissero discussi e approvati gli emendamenti agli articoli del disegno di legge. Io ritengo che in sede di coordinamento l'emendamento possa essere adattato alle decisioni già prese dal Consiglio sulle rimanenti parti del disegno di legge.

PERALDA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). Io sono d'accordo con l'onorevole Costa. Volevo infatti interve-

nire nella discussione di quest'articolo per far rilevare l'esigenza di sopprimere, almeno in sede di coordinamento, il secondo comma dell'emendamento sostitutivo totale, e precisamente il punto in cui è detto: «per il rimanente importo di lire 1 milione e 600 mila ad un apposito capitolo denominato "premi annuali di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici e degli stabili della Regione"». La soppressione di questa frase è una conseguenza naturale dell'approvazione dell'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo riguardante appunto i premi di operosità. Vorrei però aggiungere, in modo da non ritornare sull'argomento, che in sede di coordinamento, la cifra di un milione e 600.000 lire prevista per premi di operosità e di rendimento, dovrebbe essere segnata in aumento della cifra (lettera b) del primo comma dell'emendamento) di 45 milioni e 300 mila destinata agli assegni fissi e stipendi salariali agli operai dipendenti; per cui la cifra in argomento dovrebbe essere portata a 46 milioni e 900 mila lire. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. C'è una previsione superiore in questo caso.

PERALDA (P.S.I.). E' esatto. Quindi è sufficiente la semplice soppressione del secondo comma dell'emendamento e della cifra di 1.600.000 lire nel primo comma. Pregherei ancora la Presidenza che in sede di coordinamento, per evitare errori di interpretazione, si desse maggiore precisione tecnica al disegno di legge in maniera tale che risulti che il provvedimento riguarda il personale dipendente addetto alla pulizia, sia di sesso maschile che di sesso femminile.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo nel senso che dal primo comma va cassata la cifra di 1 milione e 600 mila lire e che il penultimo comma deve essere interamente soppresso e che l'emendamento sarà coordinato da parte della Presidenza.

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

Chi approva quindi l'emendamento Costa - Del Rio, sostitutivo totale, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ASARA, Segretario:

Art. 19
(Variazioni di bilancio).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:

— Variazioni in diminuzione:

Cap. 242 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34 ed art. 14, legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16) L. 20 milioni

— Variazioni in aumento:

Cap. 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale e a quello assunto dalla medesima (legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; artt. 5, 7 ed 8, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25; legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2 e 3, legge regionale 21 marzo 1959, n. 7; leggi regionali 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7; 30 novembre 1961, n. 16; art. 18, legge regionale 11 luglio 1962, n. 7; e legge regionale 13 luglio 1962, n. 8). L. 19.000.000

Cap. 10 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2 D.L.P. 27 giugno 1946, numero 19). L. 700.000

Cap. 12 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in

relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19). L. 300 mila.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Costa - Del Rio. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«L'articolo 19 è soppresso».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	45
contrari	11
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Campus - Cara - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Covacivich - Cuccu - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Ghirra - Giagu De Martini - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Mereu

IV LEGISLATURA

CCCXXIII SEDUTA

25 MARZO 1965

- Murgia - Nioi - Peralda - Pettinau - Pinna -
Pisano - Prevosto - Puligheddu - Raggio - Sas-
su - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Sotgiu Gi-
rolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci -
Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio pro-

seguiranno nel pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 12 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1965